

Bergamo, li 12 luglio 2017

A tutti i clienti
Loro Sedi

Circolare n. 4/2017

Oggetto: Il contratto di prestazione occasionale dopo la circolare Inps

Disciplina del Contratto di prestazione occasionale alla luce dei chiarimenti della circolare Inps n. 107/2017

L'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione (legge 21 giugno 2017, n. 96), ha regolamentato le prestazioni di lavoro occasionali, sopperendo così all'abrogazione dei voucher. La nuova disposizione, entrata in vigore il 24 giugno, consente ai committenti di acquisire prestazioni di lavoro occasionali – intendendosi per tali le attività lavorative che si svolgono entro determinati limiti economici – secondo 2 distinte modalità di impiego: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale (CPO).

Si illustrano la disciplina del Contratto di prestazione occasionale anche alla luce dei chiarimenti che sono stati forniti dall'Inps con la circolare 5 luglio 2017, n. 107.

Nozione

Ai sensi dell'art. 54-bis, comma 13, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, il **CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie** (massimo 280 ore nell'arco di un anno civile, salvo l'agricoltura) di ridotta entità, nel rispetto dei seguenti limiti economici riferiti al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:

- a. **per ciascun prestatore**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori: compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b. **per ciascun utilizzatore**, con riferimento alla totalità dei prestatori: compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c. **per le prestazioni complessivamente rese** da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore: a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.



Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Il compenso percepito dal prestatore non è soggetto a Irpef.

In base alle indicazioni fornite dall'Inps nella circolare 5 luglio 2017, n. 107, **possono fare ricorso al contratto** di prestazione occasionale i **professionisti**, i **lavoratori autonomi**, gli **imprenditori**, le **associazioni**, le **fondazioni** e **gli altri enti privati**, nonché le amministrazioni pubbliche. Queste ultime, per espressa previsione normativa, possono utilizzare il CPO – in deroga al divieto previsto per gli utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel rispetto dei vincoli individuati dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile – **solo per esigenze temporanee o eccezionali**:

- nell'ambito di **progetti speciali** rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di **lavori di emergenza** correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per **attività di solidarietà**, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di **manifestazioni sociali**, sportive, culturali o caritatevoli.

Divieti

A norma dell'art. 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017, il CPO è **vietato per i soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa**. Il comma 14 prevede poi ulteriori limitazioni. In particolare, l'istituto in oggetto **non è ammesso**:

- da parte di **utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati** a tempo indeterminato;

ATTENZIONE

L'Inps, nella circolare n. 107/2017, ha fornito i seguenti chiarimenti:

a) il periodo da considerare per il calcolo dei lavoratori a tempo indeterminato è il semestre che va dall'8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione (a titolo esemplificativo, se essa verrà resa il 23 luglio 2017, il computo della media occupazionale dovrà essere effettuato per i mesi da novembre 2016 ad aprile 2017);



- b) nel semestre vanno ricompresi anche i periodi di sosta di attività e sospensioni stagionali;
- c) per le aziende di nuova costituzione, il requisito è determinato per i mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento;
- b) devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, inclusi gli apprendisti.
- da parte di **imprese del settore agricolo**, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, a condizione che non risultino iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
 - da parte di **imprese dell'edilizia** e di settori affini;
 - da parte di **imprese esercenti l'attività di escavazione** e/o lavorazione di materiale lapideo;
 - da parte di imprese del settore **miniere**, cave e torbiere;
 - nell'ambito dell'**esecuzione di appalti** di opere o servizi.

Computo dei compensi

L'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017, dispone che, ai fini del rispetto dei limiti di **5.000 euro per ogni utilizzatore** con riferimento alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è **calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo** – e dunque non sul valore nominale – **per le seguenti categorie** di prestatori:

- a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o presso l'università;
- c. disoccupati, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (si tratta dei soggetti privi di impiego che dichiarano l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego);
- d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Ne deriva che, nelle predette ipotesi, il **limite complessivo per l'utilizzatore viene elevato a 6.666 euro** (fermi i 2.500 euro massimi erogabili a un singolo prestatore).



ATTENZIONE

Per espressa previsione, i **compensi** percepiti dal prestatore **sono esenti da imposizione fiscale**, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Diritti del prestatore

Il prestatore di lavoro gode dei seguenti diritti:

- assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- **assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- **riposo giornaliero, pause e riposi settimanali** secondo quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro.

Per la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in base al quale le disposizioni del decreto e le altre norme speciali in materia operano solo se la prestazione è resa verso un imprenditore o professionista; negli altri casi si applica l'art. 21, relativo ai componenti dell'impresa familiare (art. 230-*bis* cod. civ.) e ai lavoratori autonomi. **Sono comunque esclusi** dall'operatività delle prescrizioni di cui sopra i **piccoli lavori domestici** a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.

Registrazione e altri adempimenti

Per accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori devono **registrarsi su un'apposita piattaforma informatica Inps** (sito internet www.inps.it, servizio Prestazioni Occasionali), che supporta l'erogazione, l'accreditamento dei compensi e la valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori con pagamenti elettronici. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps nella circolare n. 107/2017, gli adempimenti di registrazione possono essere svolti:

1. direttamente dall'utilizzatore/prestatore, attraverso l'accesso alla piattaforma informatica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN Inps, credenziali SPID, CNS);



2. avvalendosi dei servizi di *contact center*, che gestiranno, per conto dell'utente, lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione: anche in tal caso, è necessario possedere le credenziali personali;
3. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es. i consulenti del lavoro);
4. dagli enti di patronato, esclusivamente per la registrazione del prestatore.

L'Inps ha individuato anche gli adempimenti cui sono tenuti l'utilizzatore e il prestatore al momento della registrazione. In particolare: l'utilizzatore deve decidere se accedere come PA, impresa agricola o come altro utilizzatore e il prestatore deve indicare l'iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale o carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione – a erogare il compenso pattuito (deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore o di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo). Infine tanto l'utilizzatore quanto il prestatore sono chiamati a fornire tutte le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto e dei connessi adempimenti contributivi.

Importi

Per l'attivazione del CPO, ogni utilizzatore, versa, con la piattaforma informatica Inps, o con F24, le somme utilizzabili per remunerare le prestazioni. La **misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro**: sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5%; l'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. L'Inps ha poi precisato quanto segue:

- la **misura del compenso è fissata dalle parti**, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa;
- l'importo del compenso giornaliero **non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative**, pari a 36 euro, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore. Il compenso per le ore successive è liberamente fissato dalle parti, nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria di cui sopra;
- al compenso **si applicano la contribuzione IVS** alla gestione separata Inps, nella misura del 33% e **premio INAIL**, nella misura del 3,5%, entrambi a carico dell'utilizzatore;



- in relazione al compenso minimo orario di 9,00 euro, **la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro (INPS IVS) e a 0,32 euro (INAIL);**
- sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1%;
- ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi agli oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

COMPOSIZIONE DEL TITOLO DI PAGAMENTO: TABELLA RIEPILOGATIVA

Compenso concordato	Contributi GS	Premio INAIL	Oneri
Pari a 9 euro	2,97 euro	0,32 euro	0,12 euro
Superiore a 9 euro	33% del compenso	3,5% del compenso	1% degli importi versati

Comunicazione preventiva

L'art. 54-bis, comma 17 del D.L. n. 50/2017 prevede in capo all'utilizzatore **l'obbligo di trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione**, attraverso la piattaforma informatica Inps o i servizi di *contact center*, **una dichiarazione contenente:**

- a. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b. il luogo di svolgimento della prestazione;
- c. l'oggetto della prestazione;
- d. la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
- e. il compenso pattuito;
- f. il settore di impiego del prestatore;
- g. le altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.



ATTENZIONE

L'Inps ha precisato che, se il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione, rientra in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8 del D.L. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, disoccupato, e così via), l'utilizzatore, nell'ambito della comunicazione preventiva, deve fornirne apposita dichiarazione.

La piattaforma informatica Inps supporta l'invio al prestatore, con e-mail e/o sms e MyInps, della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione, con l'indicazione dei termini generali della medesima.

Revoca della comunicazione preventiva

Nel caso in cui la **prestazione lavorativa non abbia luogo** per ragioni di carattere straordinario (es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore), **l'utilizzatore deve comunicare**, attraverso la piattaforma informatica o il *contact center*, **la revoca della dichiarazione** trasmessa all'Istituto **entro la mezzanotte del 3° giorno successivo a quello programmato** di svolgimento della prestazione. Decorso inutilmente tale termine, l'Inps, entro il 15 del mese successivo, provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi e premi assicurativi.

Per **tutelare il lavoratore** in tale particolare situazione, la piattaforma informatica supporta:

- l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di sms e MyINPS, dell'eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione: in questo caso, se la comunicazione di revoca è stata resa a fronte di una prestazione effettivamente svolta, il prestatore, sempre entro le ore 24,00 del 3° giorno successivo a quello della prestazione, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento dell'attività, con conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
- la conferma, da parte del prestatore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione, che può essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima con la telematica Inps. Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca per la stessa prestazione. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio
24121 BERGAMO - Via Divisione Julia, 5 - Tel. 035.22.06.83 r.a. - Fax 035.23.64.96
Partita IVA 01347740167 - Codice fiscale DDI GPP 52M31 L583Y
E-mail: consulenzalegalesocietaria@studiodidio.it - consulenzasocietaria@studiodidio.it
www.studiodidio.it
consulenzalavoro@studiodidio.it

disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (ossia fino alle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione); trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

ATTENZIONE

La circolare n. 107/2017 precisa che a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Gestione dei versamenti da parte degli utilizzatori

Con riguardo alla gestione dei versamenti da parte degli utilizzatori, l'Inps ha precisato che:

- a. per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore abbia prima alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Le modalità di versamento sono:
 - versamento con F24Elementi identificativi (ELIDE) (senza possibilità di compensazione dei crediti), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e della causale "CLOC". Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore;
 - strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, CNS, SPID);
- b. a seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento;
- c. la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore;
- d. la trattenuta delle somme per finanziare gli oneri gestionali è effettuata al momento dell'acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione tramite la piattaforma;
- e. in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l'importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell'utilizzatore.



Erogazione dei compensi

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione, l'**Inps provvede** (nel limite delle somme già acquisite dagli utilizzatori) **a pagare il compenso** con accredito su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore o, in assenza di contro corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane; gli oneri di pagamento del bonifico (2,60 euro) sono a carico del prestatore e vengono detratti dall'importo da erogare.

I contributi e premi per l'assicurazione infortuni, vengono accreditati dall'**Inps**, con la piattaforma, sulla posizione contributiva del prestatore e trasferiti all'**INAIL** al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Sanzioni	
Violazione posta in essere	Sanzione
Superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di 2.500 euro per prestazioni rese da ogni singolo prestatore a suo favore	Trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato
Superamento, da parte di un utilizzatore diverso dalla PA, del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile	Trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato
Violazione dell'obbligo di comunicazione anticipata	Sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione giornaliera
Violazione di uno dei divieti di ricorso a prestazioni occasionali (comma 14)	Sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione giornaliera



Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio

Sanzioni

Revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore a fronte di una prestazione in concreto resa

Sanzioni previste per il lavoro nero


ATTENZIONE

Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo

cordiali saluti

Avv. Dott. Giuseppe Di Dio



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BERGAMO

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio

24121 BERGAMO - Via Divisione Julia, 5 - Tel. 035.22.06.83 r.a. - Fax 035.23.64.96

Partita IVA 01347740167 - Codice fiscale DDI GPP 52M31 L583Y

E-mail: consulenzalegalesocietaria@studiodidio.it - consulenzasocietaria@studiodidio.it

consulenzalavoro@studiodidio.it

www.studiodidio.it